

Per mercoledì 29 novembre alle ore 10 avrà luogo una **ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI** convocata in via straordinaria nei locali dell'Ordine col seguente Ordine del giorno:

- 1) - **CORRESPONSIONE AGLI ISCRITTI PENSIONATI DELLA 13ª MENSILITA' A NORMA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 25-2-1963 n. 289.** Parere e deliberazione in merito.
- 2) - **RELAZIONE INFORMATIVA SUL BILANCIO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE.**
- 3) - **ASSISTENZA SANITARIA — MIGLIORAMENTO ED ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA EROGATA ED EVENTUALI MODIFICHE ALLA LEGGE ISTITUTIVA.**
- 4) - **ESTENSIONE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' AL CONIUGE SUPERSTITE DELLE COLLEGHE ISCRITTE ALLA CASSA.**
- 5) - **VARIE ED EVENTUALI.**

Il IX Congresso Nazionale Giuridico Forense a Venezia.

Dal 25 al 30 settembre ha avuto luogo a Venezia il IX° Congresso Nazionale Giuridico Forense. I temi in discussione sono stati:

TEMPO E GIUSTIZIA

Relatori: Avv. Carlo Amigoni di Trieste; Avv. Feliciano Benvenuti di Venezia; Avv. Giovanni Conso di Torino; Avv. Francesco Pardi di Firenze; Avv. Franco Salerno di Palermo.

I PROGRESSI DELLA TECNICA ED IL PROBLEMA DELLA COLPA

Relatori: Avv. Carlo Bandini di Brescia; Avv. Salvatore Pugliatti di Messina, Avv. Giuseppe Sabbatini di Roma; Avv. Gianmaria Zignoni di Genova.

LIBERA PROFESSIONE E UFFICI LEGALI ORGANIZZATI

Relatori: Avv. Aldo Morlino di Potenza; Avv. Mario Rosario Pepe di Napoli; Avv. Francesco Rigatelli di Bologna; Avv. Carlo Toffoletti di Milano.

La seduta inaugurale si è svolta a Palazzo Ducale, nella magnifica, grandiosa sala del Maggior Consiglio, adornata dagli affreschi meravigliosi del Tintoretto, che era gremita in ogni ordine di posti, da Autorità, invitati e Congressisti e presentava l'aspetto solenne delle grandi occasioni.

Il Presidente della Repubblica, prima della sua partenza per il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia si era compiaciuto di inviare all'avv. Ar-

turo Sorgato, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Venezia e Presidente inoltre del Congresso, il seguente nobile messaggio:

« Nel rinnovare l'espressione del mio sincero rammarico per non poter presenziare alla inaugurazione del IX° Congresso Giuridico Forense desidero far giungere a lei e, per suo cortese tramite, ai partecipanti al Congresso ed all'intera classe forense il mio cordiale beneaugurante saluto, unitamente ai sensi della più alta considerazione per la missione cui essa adempie al servizio del Paese. Desidero altresì esprimere consenso e plauso per la felice scelta del primo tema del Congresso: Tempo e Giustizia.

Tale tema, che non dubito sarà trattato con competenza e con riguardo ai generali interessi dei cittadini, superando ogni angusta visione di parte o di categoria, consente a mio giudizio di definire nel modo migliore quelli che sono i cardini di una vera giustizia e cioè rapidità dei giudizi e certezza del diritto, esigenze queste tra loro connesse e da tutti avvertite. Sono certo perciò che il Congresso offrirà un valido contributo alla soluzione di un problema che tutti c'impensierisce e c'insegna, e offrirà in pari tempo ulteriore testimonianza dei propositi della classe forense italiana di perseguire così nobili fini. Con tale animo formulo ogni migliore augurio di fecondo proficuo lavoro.

Dal Palazzo del Quirinale, 10 settembre 1967.

Erano presenti:

Sua Eminenza il Cardinale Urbani, Patriarca di Venezia, Il Ministro di Grazia e Giustizia On. Oronzo Reale, il Presidente della Corte Costituzionale Prof. Gaspare Ambrosini, l'On. Ercole Rocchetti Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'On. Prof. Carlo Bozzi, Presidente del Consiglio di Stato, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. Nicola Reale, il Sottosegretario al Tesoro On. Gatto, l'Avvocato Generale dello Stato Avv. Giovanni Zappalà, il Presidente della Commissione di Giustizia al Senato Sen. Giorgio Fenoaletta, l'avv. Carlo Caleffi Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente dell'Unione delle Curie Avv. Gioachino Magrone, il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori avv. Ferruccio Cappi, l'On. Umberto Breganze Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera, numerosi parlamentari fra cui gli onorevoli Giuseppe Macchiavelli, Sen. Umberto Terracini, Sen. Tomasini, On. Lucio Luzzatto, il Presidente della Corte d'Appello di Venezia e il Procuratore Generale e molti altri.

Telegrammi di adesione erano stati inviati dal Presidente del Senato On. Merzagora, dal Presidente della Camera On. Bucciarelli Ducci, dal Presidente del Consiglio On. Moro, da S.E. Tavorlano Primo Presidente della Corte Suprema, dall'On. Prof. Gonella Vice Presidente della Camera.

Per ragioni di salute era assente l'avv. Vittorio Malcangi, Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Quasi tutti i Consigli forensi erano presenti attraverso i loro rappresentanti.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna era rappresentato dal suo Presidente avv. Mauceri e dai Consiglieri Avv. Piero Valenza e avv. Francesco Rigatelli, quest'ultimo anche relatore sul terzo tema.

I lavori del Congresso si sono svolti all'Isola di S. Giorgio Maggiore presso la Fondazione Cini.

L'organizzazione del Congresso è stata curata in ogni singolo particolare e l'accoglienza che il Consiglio dell'Ordine veneziano ha riservato ai Congressisti, nonché ai loro familiari è stata improntata alla più squisita signorilità, tradizione nobilissima dei veneziani.

Non è possibile, per evidenti ragioni di spazio, fare un ampio resoconto delle varie Sezioni sui tre temi discussi, nonché degli interventi numerosi che si sono svolti.

Pubblichiamo qui di seguito le varie mozioni che sono state approvate, dopo ponderato esame e dopo particolare discussione.

Da queste colonne vada un cordiale affettuoso plauso all'avv. Arturo Sorgato che è stato infaticabile Presidente del Congresso, nonché ai suoi valenti e cari collaboratori.

L'Assemblea generale, tenutasi nella Sala del Cenacolo Palladiano in S. Giorgio, a conclusione dei lavori congressuali, ha approvato le mozioni ed preso atto delle raccomandazioni, che vengono qui di seguito riprodotte:

Il IX° Congresso Nazionale Giuridico Forense riafferma l'esigenza dell'osservanza del principio fondamentale che OGNI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO O REGOLAMENTARE IL QUALE COMUNQUE INTERESSI L'ESERCIZIO DEL-

L'ATTIVITA' PROFESSIONALE FORENSE NON POSSA ESSERE PRESO SENZA IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, e ciò a sensi dell'art. 53 della Legge Professionale e dell'art. 14 del D.L. 23-11-1944 n. 382.

I TEMA

Tempo e Giustizia

MOZIONE N. 1

IL IX° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Udite le relazioni e gli interventi, numerosi e qualificati, sul tema « Tempo e Giustizia »;
plaudeficando all'impegno ed alla competenza con cui i relatori hanno affrontato ed impostato i diversi, fondamentali aspetti del tema stesso;

considerato

che, in rapporto alle esigenze di una sana giustizia, l'elemento temporale riveste importanza determinante e risolutiva, incidendo profondamente sull'efficacia stessa della funzione giurisdizionale, la cui inefficienza determina grave turbamento dell'ordine etico ed economico della nazione;

che dai lavori congressuali è emersa la piena concordanza di vedute circa la indilazionabile necessità che siano adottati provvedimenti idonei ad assicurare, nell'interesse della comunità nazionale, decisioni sollecite e giuste e che siano rimosse le molteplici cause che concorrono a determinare l'ormai insostenibile lentezza delle procedure giudiziarie, al limite della paralisi completa;

che il rendere giustizia al cittadino in ogni sede non è, come spesso viene considerato, compito secondario, bensì uno dei compiti fondamentali ed irrinunciabili del nostro moderno stato di diritto, aderente ai principi enunciati dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, per cui si pone l'inderogabile esigenza che alla giustizia sia riservato il posto che le compete e che sia data urgente attuazione ai principi enunciati nel piano della programmazione nazionale (art. 38 L. 27-7-1967 n. 685);

constatato

amaramente che, all'infuori di qualche frammentaria e pur sempre insufficiente iniziativa, le istanze per la soluzione dei problemi di fondo dell'amministrazione della giustizia sono rimaste inascoltate;


richiamate

tutte le conclusioni e proposte dei precedenti Congressi, e particolarmente quelle espresse dall'VIII° Congresso Forense di Milano del 1965;

SOTTOPONE

al senso di responsabilità del Parlamento, del Governo, degli altri Organi competenti nonché di tutte le forze politiche la necessità e l'urgenza di provvedere:

1) alla riforma dell'ordinamento giudiziario, per la quale esistono studi, proposte e voti, formulati anche nei Congressi Forensi, sufficienti a fornire gli elementi per le scelte da operare, proseguendo nell'opera opportunamente avviata dal



Seduta inaugurale a Palazzo Ducale

Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di organizzare gli uffici giudiziari non soltanto nelle loro strutture, ma anche nei metodi di lavoro;

2) alla sollecita conclusione, da parte del Ministero della Giustizia, della elaborazione dei dati raccolti attraverso il questionario a suo tempo sottoposto alla Magistratura, alle Università e agli Ordini Forensi e attraverso le proposte di questo Congresso e di quelli precedenti in maniera che, all'inizio della prossima legislatura, possa essere presentato al Parlamento il disegno di legge per la riforma del codice di procedura civile;

3) all'approvazione, entro la fine dell'attuale legislatura, del disegno di legge-delega per la riforma del processo penale, che accoglie gran parte dei voti reiteratamente espressi dall'Ordine Forense, sì da pervenire alla promulgazione del nuovo codice di rito nei termini fissati dalla legge per la programmazione, ivi comprese le norme relative alla polizia giudiziaria;

4) alla formulazione dei disegni di legge per il nuovo ordinamento della giustizia amministrativa, come previsto dall'art. 125 della Costituzione, e per la disciplina dell'azione generale amministrativa, in conformità anche degli studi e delle proposte dell'Ordine Forense e dei deliberati dei precedenti Congressi, nonché alla immediata adozione dei provvedimenti necessari a colmare il vuoto legislativo, determinato dalle pronunzie della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'attuale composizione della G.P.A. in sede giurisdizionale e tributaria e con rigorosa aderenza ai principi costituzionali;

5) alla non meno sollecita attuazione della riforma del contenzioso tributario, secondo gli studi e le proposte dei precedenti Congressi Forensi ed in particolare del VII° Congresso di Bari;

6) allo studio di provvedimenti idonei a realizzare una migliore preparazione dei futuri operatori del diritto sin dai tempi della scuola, inserendo nei programmi del liceo classico e del liceo scientifico un insegnamento dedicato agli elementi del diritto, rafforzando le strutture dei corsi di laurea in giurisprudenza, in occasione della riforma delle facoltà universitarie in avanzata fase di elaborazione, e curando il tirocinio post universitario secondo le linee indicate nella apposita mozione dell'VIII° Congresso Forense;

7) alla costruzione di edifici nei luoghi ove la mancanza di idonee sedi giudiziarie acuisce in modo spesso sconcertante la già grave disfunzione della giustizia.

Ritenuto

che intanto, allo stato della vigente legislazione, è possibile e quindi doveroso realizzare un più efficiente espletamento della funzione giurisdizionale;

mentre ribadisce l'impegno di tutti gli avvocati a collaborare in tal senso,

AFFERMA LA NECESSITA'

a) che la designazione dei capi degli uffici giudiziari sia fatta indipendentemente dalla anzianità, con riguardo alla preparazione ed alla attitudine per le funzioni direttive ed organizzative che essi debbano espletare;

b) che; nel quadro dell'indilazionabile riordinamento degli uffici giudiziari, i responsabili del funzionamento degli uffici stessi curino il razionale impiego dei magistrati addetti, al fine di assicurarne il massimo rendimento;

c) che nel contempo vengano rapidamente adottati tutti i possibili provvedimenti atti a snellire il funzionamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie sia con la migliore utilizzazione del personale, sia con l'impiego di moderne attrezzature.

MOZIONE N. 2
IL IX° CONGRESSO NAZIONALE
GIURIDICO FORENSE

Ritenuto:

che l'arbitrato rituale possa essere una via sollecita alla giustizia del nostro tempo, se adeguato nella sua strumentalità;

che esso possa venir strutturato ed organizzato sul tipo del giudizio arbitrale di cui al R.D. 4-11-1928 n. 2325, R.D.L. 26-7-1935 n. 1494 e D.M. 29-12-1936, rendendolo giudizio permanente con collegio elettivo, il quale abbia a pronunciare lodo definitivo se adito secondo equità, oppure lodo appellabile avanti la Corte d'Appello se adito secondo diritto;

FA VOTO E PROPONE

che siano fuse e riformate nel senso anzidetto le norme sull'arbitrato rituale, con istituzione provinciale dello stesso organizzata permanentemente.

Raccomandazioni

I relatori del primo tema congressuale raccomandano di sottoporre ad attento studio i seguenti punti specifici:

1) *Per un più sollecito ed efficace svolgimento dei procedimenti civili di cognizione ordinaria*, riaffermati, per la parte non ancora attuata, i punti delle mozioni del precedente Congresso Forense di Milano, formula le seguenti ulteriori indicazioni:

— in materia di obbligazioni pecuniarie, aumentare al 10% il tasso degli interessi di mora dal dì della domanda giudiziale, salva al giudice la facoltà di ridurlo per giusti motivi fino alla misura legale;

— ridurre il termine per la proposizione della eccezione e la rilevazione, da parte dell'ufficio, della incompetenza per valore;

— attribuire al Giudice Istruttore o alla parte che ne abbia interesse il potere di far decorrere — dopo una prima fase di svolgimento del contraddittorio — un breve termine oltre il quale non sia più consentito di proporre nuove eccezioni, di dedurre nuove prove, di produrre nuovi documenti, limitando l'efficacia di tale termine preclusivo al grado del giudizio nel quale esso è stato prefisso e mantenendo pertanto le norme vigenti relative alla proponibilità del *jus novorum* in appello;

— accogliere come regola la provvisoria eseguibilità delle sentenze appellabili, salva al giudice la facoltà di negarla per giusti motivi o di subordinarla alla prestazione di cauzione;

— attribuire anche all'Istruttore in grado d'appello il potere di ammettere nuove prove.

2) *In tema di processo del lavoro:*

— abolire la competenza funzionale della Corte d'Appello, e l'intervento obbligatorio del P.M. nelle cause in grado d'appello;

— ai fini della competenza territoriale, ammettere, oltre al foro dell'azienda, anche i fori normali previsti dagli artt. 18 e 20 C.P.C.;

— rendere obbligatoria la concessione della provvisoria per la parte non contestata della retribuzione;

— rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione all'udienza di prima comparizione, ed a tal fine rendere obbligatorio anche l'interrogatorio non formale delle parti in tale udienza, consentendo al datore di lavoro di farsi rappresentare nell'interrogatorio stesso da propri dirigenti muniti di procura;

— conferire all'Istruttore la facoltà di ammettere prove testimoniali sui fatti dedotti dalle parti, anche se non specificamente articolati;

— sopprimere l'obbligo di nomina del consulente tecnico in appello;

— riconoscere la validità delle conciliazioni giudiziali anche in deroga agli artt. 1968 e 2113 C.C., assoggettandole ad impugnazione soltanto nelle ipotesi previste dagli artt. 1971 e 1975 C.C.;

— attuare con particolare urgenza i precetti costituzionali in materia di controversie collettive di lavoro;

— eliminare la speciale competenza per materia del Tribunale per le controversie relative a contributi assicurativi e previdenziali.

3) *In tema di procedimenti di esecuzione e concorsuali:*

— attuare le riforme già indicate nella relazione e nelle mozioni proposte nel precedente Congresso di Milano e quelle specificate nella relazione del presente Congresso.

4) *In tema di procedimenti speciali*, provvedere alle riforme più pressanti, previste nella relazione del presente Congresso e particolarmente:

Per il procedimento ingiuntivo:

— abrogare l'ultimo comma dell'art. 633 C.P.C., inquadrando il titolo esecutivo nell'ambito dei trattati internazionali per la sua esecuzione anche all'estero;

— ampliare i mezzi di prova per la sua concessione;

— introdurre, tra i mezzi di impugnazione, la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 C.P.C.;

— modificare l'art. 654 C.P.C., in modo che il decreto ingiuntivo acquisti — ope legis — esecutività con la sentenza di rigetto della opposizione;

— estendere l'esecutorietà prevista dall'art. 647 C.P.C. anche al caso di cancellazione della causa dal ruolo.

In tema di procedimenti cautelari:

— modellare tali procedimenti sullo schema già previsto dall'art. 700 C.P.C. per i provvedimenti di urgenza o seguire le regole già utilizzate dagli artt. 688 e segg. C.P.C. per i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, salva sempre la revocabilità di ogni provvedimento;

— eliminare il giudizio di convalida.

In tema di separazione personale di coniugi:

— istituire un « Tribunale di famiglia » — come sezione specializzata del giudice ordinario — e demandare a tale sezione specializzata le attuali attribuzioni del giudice ordinario in materia;

— in attesa dell'istituzione del Tribunale di Famiglia — per la cui attuazione è stato già istituito apposito centro di studi in Milano — eliminare subito l'attuale fase presidenziale, concentrando tutti i poteri nel Giudice Istruttore o, quanto meno, attribuire allo stesso Giudice Istruttore (con una nuova norma da aggiungere all'art. 708 C.P.C.) la facoltà di modificare l'ordinanza presidenziale non soltanto nell'ipotesi di mutamento di circostanze, ma anche quando le circostanze stesse, in base alle prove acquisite, risultino diverse da quelle originariamente prospettate;

— coordinare il procedimento di separazione per colpa con quello della separazione consensuale, prevedendo, come causa di cessazione dell'efficacia dei provvedimenti temporanei, anche l'avvenuta separazione consensuale e precisando che i provvedimenti definitivi, emessi con sentenza, si sostituiscono automaticamente ai provvisori, anche se la sentenza stessa sia ancora soggetta a gravame.

In tema di procedimenti di giurisdizione volontaria (procedimenti in Camera di Consiglio):

— modificare ed integrare il codice di procedura civile precisando le materie alle quali debba essere riservata la procedura camerale ed escludendo, da questa, tutte le controversie relative a diritti soggettivi e a interessi legittimi;

— stabilire, a tal fine, norme idonee a risolvere i conflitti di competenza funzionale tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione cosiddetta volontaria;

— ammettere il doppio grado di esame per tutti i provvedimenti camerali;

— riconoscere ad ogni interessato la legittimazione al reclamo;

— stabilire l'obbligo, per il giudice in sede contenziosa, di disapplicare il provvedimento camerale illegittimo, su eccezione di chi vi abbia interesse, salva la tutela del terzo contraente ed ammessa, in tema di capacità legale, la sanatoria dei vizi dei provvedimenti preordinati alla tutela degli interessi patrimoniali;

— ammettere il ricorso, in sede contenziosa, contro i provvedimenti negativi o il rifiuto di pronunzia, escludendo la revocabilità dei provvedimenti e attribuendo efficacia immediata a quelli emessi;

— ammettere il regolamento di competenza, nei casi di conflitto positivo o negativo.

In materia di patrocinio, sancire l'obbligo, nella fase di reclamo, dell'assistenza dell'avvocato e del procuratore legale, riferendosi attualmente gli artt. 82-83 C.P.C. soltanto al procedimento contenzioso.

In materia di spese e danni processuali, estendere a tutti i procedimenti camerali, svolti in contraddittorio, tanto la disposizione dell'art. 91 quanto quella di cui all'art. 96 C.P.C.

5) *In tema di arbitrato* raccomandano la riforma adeguatrice dello arbitrato rituale (secondo diritto e secondo equità) nel senso di:

— renderlo permanente ed elettivo in ogni provincia, sul tipo del giudizio arbitrale quale praticato a Trieste (R.D.L. 26-7-1935 n. 1494 e D.M. 29-12-1936);

— ammettere ad esso arbitrato anche la materia del lavoro;

— prevedere l'appellabilità per i soli lodi secondo diritto (provvisoriamente esecutivi).

6) *In tema di riforma del processo penale:*

Il meccanismo della delega legislativa rende necessario distinguere i problemi in due gruppi, a seconda che attengano alla formulazione dei principi e criteri direttivi della delega oppure all'indicazione di punti che assumeranno rilievo soltanto dopo l'approvazione della delega.

Al primo proposito, si ritiene assolutamente indispensabile meditare con attenzione un emendamento del disegno di legge-delega nella parte che prevede l'abolizione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove nella fase del giudizio: non solo tale formula appare troppo preziosa per non essere conservata, ma addirittura la sua eliminazione non sembra neppure possibile in un sistema imperniato sulla pluralità delle formule di proscioglimento e, comunque, sull'esigenza di un'adeguata motivazione; piuttosto, il mantenimento della formula deve essere accompagnato dall'eliminazione di ogni effetto pregiudizievole per il proscioltto, a cominciare dall'iscrizione nel casellario giudiziale.

Quanto ai punti che saranno di competenza della Commissione da formare in occasione del conferimento della delega al Governo, si indicano in special modo i seguenti:

— l'introduzione di controlli periodici, da compiersi anche ex officio, sulla carcerazione preventiva, in attuazione di un'apposita raccomandazione del Consiglio d'Europa, sottoscritta il 9 luglio 1965;

— la nomina di un consulente tecnico per il futuro imputato anche nel caso in cui la perizia venga disposta nel corso di un'istruzione contro ignoti;

— la previsione di mezzi più celeri e moderni per la notificazione degli atti processuali, nel rispetto, tuttavia, della più piena riservatezza;

— l'eliminazione dell'istruzione mediante apposito provvedimento del giudice su concorde richiesta delle parti;

— la previsione di opportune cause di sanatoria anche per le nullità di portata più grave;

— l'eliminazione degli inutili termini di tipo semplicemente ordinatorio e la trasformazione di alcuni fra essi in termini perentori, gli unici veramente acceleratori, oppure in sanzioni di tipo disciplinare o amministrativo;

— il riconoscimento di maggiori diritti alla persona offesa dal reato e, dopo la costituzione in giudizio, della parte civile;

— la miglior calibratura possibile dei rapporti tra processo civile e processo penale;

— l'ampliamento della competenza del giudice a quo in rapporto alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;

— l'efficienza della difesa d'ufficio.

II TEMA

I progressi della tecnica e il problema della colpa

Raccomandazione

IL IX° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

nel plaudire alla felice scelta dell'argomento « i progressi della tecnica e il problema della colpa » come tema di discussione del presente Congresso e nell'esprimere il pieno plauso ai relatori per le loro acutissime e illuminanti relazioni;

rilevato che i relatori Avv. Prof. Salvatore Pugliatti, Avv. Gian Maria Zignoni e Avv. Carlo Bandini, confermando quanto da loro enunciato sia nelle relazioni che nella esposizione orale, hanno espresso l'opinione che i problemi relativi al secondo tema del Congresso debbano essere approfonditi sotto tutti i punti di vista emersi dalle relazioni e dalla discussione,

CONFERMA

la necessità che il tema sia ulteriormente approfondito in un apposito convegno di studio, anche in riferimento agli aspetti che il problema assume nei riguardi della responsabilità penale, della responsabilità dei professionisti e della sicurezza sociale.

III TEMA

Libera professione e uffici legali organizzati

Mozione unificata

IL IX° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

(I°)

Riconfermata la imprescindibile necessità dell'indipendenza dell'avvocatura nell'assistenza degli interessi da chiunque affidati per il raggiungimento di soluzioni utili e giuste insieme;

ritenuto che tale principio non può ammettere deroghe, né tollerare inconcepibili privilegi;

FORMULA VOTI perché, indipendentemente dalla auspicata ed urgente riforma della Legge Professionale, venga considerato ex novo il problema della rappresentanza in giudizio e dell'assistenza dello Stato all'intento di realizzare ad ogni livello e sotto ogni riflesso il principio della indipendenza del difensore e la parità assoluta delle parti in giudizio, in primo luogo con la eliminazione del foro erariale.

RITIENE che il sistema della legge vigente, secondo il quale è consentito l'esercizio professionale ai legali impiegati degli Enti Pubblici, limitatamente agli affari degli Enti stessi, non sia compatibile con i canoni fondamentali della professione forense riguardanti l'indipendenza e l'autonomia del patrono e la sua sola soggezione ai dettami della dignità e del decoro.

ESPRIME, quindi, il voto che si pervenga alla soppressione della eccezione ora vigente nei riguardi degli Enti Pubblici.

INVITA i Consigli dell'Ordine ad esercitare nel frattempo il più assiduo e rigoroso controllo sulle iscrizioni nell'elenco aggiunto all'albo, sia per quanto riguarda la natura schiettamente pubblica degli Enti, sia per quanto riguarda il carattere esclusivo delle funzioni legali esercitate dagli iscritti all'elenco speciale, nonché a reprimere decisamente ogni abusivo sconfinamento dall'area nella quale è consentito ad essi iscritti l'esercizio professionale.

AUSPICA che la nuova legge sull'esercizio professionale, per la quale invoca la pronta conclusione dei lavori parlamentari sulla base degli emendamenti proposti dall'Ordine Forense a seguito della elaborazione da parte della Commissione Giustizia della Camera in sede referente del disegno ministeriale, realizzi il voto sopra formulato.

(II°)

Ritenuto che l'evolversi della società induce a consentire più moderne forme di espressione e di esercizio dell'attività professionale forense, quali quelle associate;

Auspica che venga sollecitamente approfondito lo studio per una disciplina legislativa delle associazioni tra esercenti la professione forense nel pieno rispetto dei canoni fondamentali della tradizione e della deontologia forense.

MOZIONE D'ORDINE ORGANIZZATIVO per il perfezionamento dei lavori congressuali e per l'attuazione dei relativi risultati,

L'ASSEMBLEA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

riunita a conclusione dei lavori del IX° Congresso Nazionale Giuridico Forense, su proposta del Presidente del Congresso

PREMESSO che le finalità dei lavori dei Congressi non possono considerarsi esaurite con la votazione di mozioni, ordini del giorno, proposte o raccomandazioni, dovendo i risultati congressuali essere utilizzati per l'avviamento a soluzione dei problemi della giustizia e della categoria e conseguentemente portati all'attenzione dell'opinione pubblica, del parlamento e dei pubblici poteri per la traduzione in concreti provvedimenti;

RILEVATA, in base all'esperienza maturata negli ultimi Congressi forensi, l'opportunità di perfezionare l'apporto qualitativo e l'organizzazione degli interventi nei dibattiti congressuali;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle indicate finalità si rende necessario l'affidamento di compiti preparatori e organizzativi ad un organo permanente;

RITENUTO che tale organo debba essere costituito dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente dell'Unione delle Curie, dal Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, dal Presidente del Congresso concluso e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine designato all'organizzazione del Congresso successivo, con facoltà di chiamare ad integrare tale organo altri Colleghi tecnicamente idonei;

AFFIDA

a detto organo il compito di perfezionare, anche in sede regolamentare, il sistema degli interventi scritti e orali nonché i mezzi per la concreta realizzazione dei principi e delle soluzioni congressualmente affermati.

* * *

Sono state quindi formulate le seguenti ulteriori raccomandazioni.

A)

IL IX° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

auspica

la sollecita approvazione del nuovo ordinamento della professione forense che tenga conto

dei voti formulati dagli avvocati e procuratori;
e nel frattempo

chiede

che venga emessa, con particolare urgenza, una disposizione atta a porre fine al fenomeno delle migrazioni di massa di candidati all'esame di procuratore verso sedi ove l'esame stesso è ritenuto più facilmente superabile.

B)

IL IX° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

VISTO

che le norme sulla Previdenza ed Assistenza Forense (artt. 2, 3, 4 L. 5-7-1965 e art. 6 L. 25-2-1963, corrispondente all'art. 25 T.U.) non fanno differenza alcuna circa l'ammontare dei tributi da versare alla Cassa (contributi che, indistintamente, vengono imposti e gravano sul professionista uomo o donna), né fanno differenza alcuna circa l'età pensionabile;

che viceversa, allorché si tratta di stabilire i diritti che dall'iscrizione alla Cassa e dai contributi imposti e versati derivano al professionista, le norme sulla Previdenza ed Assistenza Forense discriminano e fanno un trattamento diverso, a seconda del sesso, stabilendo:

a) in linea generale, all'art. 33 T.U. 1963, che « la pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori... nei casi e nelle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato... » che, come è noto, recano a danno delle donne impiegate un trattamento diverso da quello fatto agli impiegati uomini;

b) in linea particolare:

— all'art. 39 T.U. 1963 cpv 5° che « in caso di morte del professionista iscritto da almeno cinque anni alla Cassa, ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrisponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati... »;

— all'art. 39 T.U. 1963 cpv. 7° che « ... se l'iscritto era *celibe* o *vedovo* il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano le successioni... »;

che si parla quindi nella legge di diritto a pensione « delle vedove », vi si dice che se l'iscritto era « *celibe* o *vedovo* » il montante sarà diviso fra i suoi eredi, con evidente riferimento e limitazione al *solo contribuente* maschile, agendo così come se i contributi versati dalla donna non valessero nulla ed essa non abbia diritto di vedere i frutti del suo lavoro e i denari da lei guadagnati e versati andare a beneficio di chi lascia e che può esser bisognoso quanto o più di chi lascia l'uomo, ai cui eredi, anche se abbienti, si riconosce tra l'altro il diritto alla ripartizione del montante, aprioristicamente escluso per gli eredi della donna, anche se bisognosi e di stretto grado di parentela;

RITENUTO

che le disposizioni sopracitate contrastino apertamente:

con la legge del 1919, che aprì la professione forense alla donna italiana con perfetta parità di diritti;

con le chiare norme di parità sancite agli artt. 3, 30, 37, 51 della Costituzione italiana;

con ogni principio di equità e di giustizia;

che la sopravvivenza delle citate discriminazioni non può essere accettata e legalizzata dalla classe forense, che, composta di studiosi e difensori del diritto, deve esser sempre all'avanguardia di ogni battaglia diretta all'evoluzione della società ed al rispetto dei principi basilari dettati dalla legge fondamentale dello Stato;

RACCOMANDA

come già ha fatto il Congresso Nazionale dei Sindacati Forensi tenutosi a Cagliari dal 28-6 al 3-7-1967, la modifica delle suindicate norme della Legge sulla Previdenza ed Assistenza Forense, recanti discriminazioni nei riguardi delle donne che esercitano la libera professione e come tali sono iscritte alla Cassa.

* * *

Con voto unanime è stata infine designata TORINO quale sede del X° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE, da tenersi nel 1969.

A quando la nuova legge professionale?

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna deve denunciare la situazione relativa alla regolamentazione legislativa della professione.

Da oltre un decennio il progetto di legge « Calamandrei » già approvato dal Congresso di Trieste (1955), dopo aver subito nel tempo mutilazioni, deformazioni e sviluppi, in buona parte inaccettabili, è in stato di assoluta quiescenza. E ciò si verifica mentre una disciplina della professione, dei suoi organi e relativi poteri e forme di esercizio degli stessi, si ravvisa essenziale e urgente, anche in relazione alle esigenze di regolamento di problemi di estremo rilievo per il nostro Ordine (basterebbe pensare al tirocinio dei giovani,

alla materia disciplinare, agli uffici così detti legali, alla delimitazione dell'ambito della professione rispetto ad altre, ai sindacati. Tutto ci determina fortissimo giustificato disagio fra gli iscritti, che credono di dover riscontrare in questa gravissima carenza una ragione di sostanziale disinteresse da parte del Governo e del Parlamento relativamente ad una attività essenziale per l'amministrazione della giustizia.

* * *

D'altra parte ci si rende conto che i lunghi anni inutilmente decorsi, hanno determinato un invecchiamento del testo del progetto originario,

invecchiamento non certo eliminato dalle rapprezature, aggiunte, mutilazioni nel frattempo apportatevi. Queste modificazioni anzi, provenendo da diverse fonti, e ispirate come sono state ad esigenze alle volte contrastanti (né sempre rispondenti alla giustificata affermazione e tutela dei diritti degli avvocati), rendono ormai consigliabile di rielaborare un progetto *ex novo* adeguato nel miglior modo al nostro tempo e che, pur tenendo conto di ciò che utilmente potrà conservarsi del testo precedente, tenga altresì conto dei nuovi problemi, delle nuove soluzioni già dibattute in varie sedi e anche del regolamento della professione in altri Paesi (specie in quelli della Comunità europea).

Il Consiglio di Bologna non ritiene che ciò importi ulteriori cause di ritardo, perché si rende conto che l'approvazione della nuova legge non potrebbe comunque aver luogo nel corso della presente legislatura. E ciò, soprattutto rispetto ad un testo infelicissimo — come quello elaborato nel 1965 — che esige radicali modificazioni.

Di recente al Congresso di Venezia, il gravissimo problema è stato solo sfiorato: non era inserito fra i temi da trattare, ma noi rivolgiamo

un accorato appello al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Curie, a tutti i Parlamentari — avvocati — affinché una buona volta, dopo tanti anni sia varata con un po' di buona volontà la nuova legge professionale!

In proposito si dovrebbero tenere presenti i seguenti punti:

a) che l'iter legislativo nelle varie sedi (dalla Commissione all'Assemblea) si svolga su un nuovo testo che abbia già avuto l'approvazione dell'Ordine, provenendo da esso;

b) ai quali effetti, ove non venga subito nominata da parte ministeriale una Commissione largamente rappresentativa di avvocati, sia essa nominata dai Presidenti degli Ordini d'Italia, salva la possibilità di deferire all'uopo mandato all'Unione delle Curie.

c) che sul testo da elaborare entro un periodo massimo di sei mesi, si pronunzi entro tre mesi successivi l'Ordine, occorrendo attraverso la convocazione di un Congresso straordinario, ove non si ravvisi l'opportunità di adottare altra forma di consultazione.

Per una nuova sede del Tribunale e della Procura della Repubblica

Palazzo Baciocchi ormai è divenuto insufficiente a contenere tutti gli Uffici giudiziari.

Con l'aumento dell'organico dei Magistrati e dei Cancellieri, la giustizia negli attuali locali funziona male! La Stampa cittadina — di recente — se ne è occupata, prospettando l'urgente necessità di addivenire sollecitamente a risolvere il grave problema.

Non è possibile infatti che Sostituti Procuratori della Repubblica debbano «convivere» in un'unica camera, e parti diverse debbano ascoltare i reciproci segreti istruttori; lo stesso dicasi per i giudici del Tribunale; non è concepibile che magistrati addetti alle sezioni penali della Corte o del Tribunale debbano essere «vaganti» senza un ambiente ad essi espressamente destinato.

E il discorso potrebbe continuare e a lungo.

Per risolvere il gravissimo problema, di recente, nel gabinetto del Primo Presidente della Corte di Appello si sono riuniti: il Procuratore Generale Ecc. Dott. Picchinenna, il Presidente Capo del Tribunale Dott. Manfredi, il Procuratore della Repubblica Dott. Bonfiglio, il Presidente

dell'Ordine forense avv. Mauceri, l'Assessore al Bilancio del Comune avv. Lorenzini, l'Assessore Arch. Cervellati, il Cancelliere Capo della Corte comm. Gentile, per esaminare un progetto di massima già approntato dal Comune.

L'attuale Istituto tecnico Pier Crescenzi, di proprietà del Comune dovrebbe sloggiare. Quei locali, sarebbero adattati con una sopra elevazione, sarebbero trasformati razionalmente, con numerose ampie e belle aule di udienze, e con uffici funzionali.

La realizzazione di questo progetto potrebbe aver luogo fra due-tre anni circa.

Non solo: ma i due edifici e cioè Palazzo Baciocchi e quello del Pier Crescenzi sarebbero collegati da un ampio sottopassaggio, destinato al parcheggio degli automezzi.

Non ci resta che formulare il fervido voto di poter realizzare con ogni sollecitudine questa soluzione che si presenta la più pratica rispetto al sogno dorato... di un nuovo palazzo di giustizia da eseguire ai primi del 2000!

Giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato che tra breve sarà pubblicato un volume contenente la raccolta di tutte le decisioni emesse nell'anno 1966.

I colleghi interessati all'acquisto debbono prenotarsi presso la Segreteria del Consiglio, in quanto la edizione verrà contenuta nei limiti delle richieste pervenute.

Assistenza sanitaria

Avendo appreso che era in corso di studio una diversa regolamentazione nella prestazione della assistenza sanitaria, l'avv. Mauceri ha richiesto all'avv. Cappi, Presidente della Cassa Nazionale, gli opportuni chiarimenti.

Si trascrive integralmente la nota di risposta:

Caro Mauceri,

mi riferisco alla tua lettera del 13 corr. concernente il rinnovo della convenzione con la Enpdedp sulla erogazione dell'assistenza sanitaria forense.

Nell'assicurarti che la predetta convenzione sarà tempestivamente rinnovata per un anno, mi è gradito comunicarti che la proposta di legge 2230, in base alla quale la Cassa potrà in seguito migliorare le prestazioni sanitarie per i propri iscritti è stata testè approvata dal Senato e passerà ora all'esame della Camera dei Deputati.

Ti ringrazio vivamente per le cortesi espressioni a mio riguardo e ti prego di renderti interprete del mio animo grato per i colleghi che hanno voluto manifestare il loro apprezzamento per l'assistenza realizzata da questa Cassa.

Cordiali saluti

f.to FERRUCCIO CAPPI

Roma, 20 ott. 1967

I colleghi comunque saranno più ampiamente raggugliati non appena verranno forniti dalla Cassa più esaurienti informazioni.

Si può anticipare sin da ora che la quota di iscrizione sarà elevata a L. 30.000 circa.

Iscritti dall'1-6-67 al 30-9-67

Avvocati e Procuratori	N. 509
Avvocati	» 9
Procuratori	» 190
	<hr/>
	N. 708

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 34
Procuratori	» 9
	<hr/>
	N. 751

Praticanti Procuratori con patrocinio N. 108

Cancellazioni dall'1-6-67 al 30-9-67

Procuratori a domanda volontaria	N. 1
Avvocati e Procuratori - per trasferim.	N. 1
Procuratori - » »	N. 1

Situazione disciplinare

dall'1-6-67 al 30-9-67

Ricorsi presentati	N. 5
Ricorsi archiviati	» 1
Procedimenti disciplinari aperti	» 1

Sanzioni disciplinari erogate:

Sospensioni cautelari	N. 3
E' stata revocata una sospensione cautelare.	

Tenute N. 5 adunanze del Consiglio

Tenute » 3 sedute disciplinari

I nostri lutti

Avv. Sigfrido Coppola deceduto il 9-7-1967 - Avv. Alberto Bertini deceduto il 25-7-1967.

Alla loro memoria il nostro riverente commosso pensiero.

Incarichi Giudiziari

Elenco delle Curatele affidate agli iscritti agli albi, dal 1 gennaio 1967, aggiornato al 30 settembre 1967.

CURATELE

Avv. Sandro Taddia <i>fall.</i> Mignati Spartaco.	24-1-67	Avv. Giuseppe Bona <i>fall.</i> Bernardini Alfonso.	6-6-67
Avv. Vito De Palma <i>fall.</i> Bugamelli Fernando.	31-1-67	Avv. Alberto Macchiagodena <i>fall.</i> Casoni Carlo.	12-6-67
Avv. Pio Fantuzzi <i>fall.</i> Soc. Calzolari I. e Forestali G.	6-2-67	Avv. Calisto Collinelli <i>fall.</i> Lolli Dario.	12-6-67
Dott. Proc. Stefano Graziosi <i>fall.</i> Fanti Bruno.	6-2-67	Dott. Proc. Giovanni Maria Quadri <i>fall.</i> Chiarini Natalina.	23-6-67
Avv. Nicola Chirco <i>fall.</i> Hercolani Alvise e Ongini Paolo.	14-2-67	Dott. Proc. Umberto Canella <i>fall.</i> Cavina Giuseppe.	26-6-67
Dott. Proc. Adolfo Lammioni <i>fall.</i> Sassi Francesco.	21-3-67	Dott. Proc. Orfeo Marzolla <i>fall.</i> Cattani Roberto.	3-7-67
Avv. Gennaro La Rocca <i>fall.</i> Pallesi Dino.	31-3-67	Avv. Giacomo Gargano <i>fall.</i> s.r.l. CIFAS.	10-7-67
Avv. Vittorio Vaselli <i>fall.</i> Soc. Verni L., Bianchini L. ed altri.	5-4-67 27-4-67	Avv. Giovanni Marsala <i>fall.</i> Soc. Lamma Enea.	7-8-67
Avv. Luigi Vogli <i>fall.</i> s.a.s. VIAM.	3-4-67	Avv. Raffaele Del Sordo <i>fall.</i> Fiorini Werther.	25-8-67
Dott. Proc. Adolfo Lammioni <i>fall.</i> soc. Sassi F. e Amadini F.	30-5-67		

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE INVIATA GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA NONCHÈ AI CONSIGLI DEGLI ORDINI D'ITALIA

Redazione: Avv. SALVATORE MAUCERI, direttore responsabile - Avv. GIORGIO BARBIERI - Avv. FEDERICO MINELLI
Autorizzazione Reg. Tribunale di Bologna al n. 2653 del 9 luglio 1963

Tipografia LUIGI PARMA S. p. A.